

REGOLAMENTO (CE) N. 140/2003 DELLA COMMISSIONE**del 27 gennaio 2003**

che stabilisce in che misura possono essere accolte le domande di titoli di importazione presentate nel mese di gennaio 2003 per i contingenti tariffari supplementari di carni bovine previsti dal regolamento (CE) n. 1279/98 per la Repubblica di Polonia, la Repubblica di Ungheria, la Repubblica ceca, la Slovacchia, la Bulgaria e la Romania

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

Articolo 1

visto il regolamento (CE) n. 1279/98 della Commissione, del 19 giugno 1998, che stabilisce le modalità di applicazione relative ai contingenti tariffari di carni bovine previsti dal regolamento (CE) n. 3066/95 del Consiglio per la Repubblica di Polonia, la Repubblica d'Ungheria, la Repubblica ceca, la Slovacchia, la Bulgaria e la Romania ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1634/2002 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 2 e l'articolo 4, paragrafo 4,

considerando quanto segue:

(1) Agli articoli 1 e 2 del regolamento (CE) n. 1279/98 sono state fissate le quantità di prodotti del settore delle carni bovine originarie della Polonia, dell'Ungheria, della Repubblica ceca, della Slovacchia, della Bulgaria, che possono essere importati a condizioni speciali nel periodo dal 1° gennaio al 31 marzo 2003. È possibile soddisfare integralmente le domande di titoli di importazione di prodotti del settore delle carni bovine originarie dell'Ungheria, della Repubblica ceca e della Romania. Tuttavia, le quantità indicate nelle domande di prodotti del settore delle carni bovine originarie della Polonia devono essere ridotte proporzionalmente, a norma dell'articolo 4, paragrafo 4, dello stesso regolamento.

(2) A norma dell'articolo 2 del regolamento (CE) n. 1279/98, se nel corso del periodo contingente, i quantitativi oggetto di domande di titoli di importazione presentate per il primo, secondo e terzo periodo indicato al precedente considerando sono inferiori ai quantitativi disponibili, i rimanenti quantitativi vengono aggiunti a quelli disponibili per il periodo successivo. Tenuto conto dei quantitativi rimanenti del terzo periodo nonché delle nuove concessioni previste dalla decisione 2003/18/CE del Consiglio, del 19 dicembre 2002, relativa alla conclusione di un protocollo di adeguamento degli aspetti commerciali dell'accordo europeo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Romania, dall'altra, per tenere conto dei risultati dei negoziati tra le parti riguardanti nuove concessioni reciproche nel settore agricolo ⁽³⁾, è opportuno stabilire per il quarto periodo, che va dal 1° aprile al 30 giugno 2003, i quantitativi disponibili per i sei paesi interessati,

1. Le domande di titoli di importazione presentate per il periodo dal 1° gennaio al 31 marzo 2003 nel quadro dei contingenti previsti dal regolamento (CE) n. 1279/98 sono soddisfatte nella seguente misura:

- a) 100 % dei quantitativi richiesti per i prodotti di cui ai codici NC 0201 e 0202 originari dell'Ungheria e della Repubblica ceca;
- b) 100 % dei quantitativi richiesti dei prodotti di cui ai codici NC 0201, 0202, 1602 50 31, 1602 50 39 e 1602 50 80 originari della Romania;
- c) 6,55569 % dei quantitativi richiesti dei prodotti di cui ai codici NC 0201, 0202 e 1602 50 originari della Polonia.

2. I quantitativi disponibili per il periodo di cui all'articolo 2 del regolamento (CE) n. 1279/98, compreso tra il 1° aprile e il 30 giugno 2003, ammontano a:

- a) carni bovine di cui ai codici NC 0201 e 0202:
 - 9 610 t di carni originarie dell'Ungheria,
 - 3 370 t di carni originarie della Repubblica ceca,
 - 3 500 t di carni originarie della Slovacchia,
 - 250 t di carni originarie della Bulgaria,
 - 3 360 t di carni originarie della Romania;
- b) 1 000 t di prodotti del settore delle carni bovine dei codici NC 0206 10 95, 0206 29 91, 0210 20 10, 0210 20 90, 0210 99 51, 0210 99 59 e 0210 99 90 originarie dell'Ungheria;
- c) 4 800 t di carni bovine di cui ai codici NC 0201 e 0202 originarie della Polonia o 2 242,99 t di prodotti trasformati del codice NC 1602 50 originari della Polonia;
- d) 250 t di prodotti del settore delle carni bovine del codice NC 1602 50 originarie della Romania.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 28 gennaio 2003.

⁽¹⁾ GU L 176 del 20.6.1998, pag. 12.

⁽²⁾ GU L 247 del 14.9.2002, pag. 7.

⁽³⁾ GU L 8 del 14.1.2003, pag. 18.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 27 gennaio 2003.

Per la Commissione
J. M. SILVA RODRÍGUEZ
Direttore generale dell'agricoltura
